

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844-A Governo ed emendamenti. (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*) 14

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 21

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2015, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di svolgere un ulteriore approfondimento in merito agli eventuali effetti finanziari riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 11-*septies*, del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel ribadire quanto già sostanzialmente chiarito nel corso della precedente seduta, fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 11-*septies*, introducendo un diverso limite all'importo dei crediti tributari delle *start-up* innovative per i quali non è richiesta l'apposizione del visto di conformità, riguardano un ristretto numero di imprese che utilizzano crediti IVA in compensazione e comportano quindi effetti ragionevolmente trascurabili sull'andamento complessivo dell'ammontare dei crediti IVA utilizzati in compensazione.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2844-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante Misure urgenti per il sistema bancario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 3, che affidano alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. la possibilità di esercitare il proprio intervento a supporto delle esportazioni

anche attraverso l'esercizio del credito diretto, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, assegna al Ministro dell'economia e delle finanze l'esercizio dei poteri di indirizzo e di definizione dei criteri di svolgimento dell'attività a valere sulle risorse provenienti dalla gestione separata — ossia su quelle assistite da garanzia dello Stato — e dall'altro, ai sensi della lettera *e-bis*) del medesimo comma 11 del predetto articolo 5, nell'ambito dell'operatività di tale gestione, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti possono essere assistite da garanzia dello Stato a titolo oneroso solo secondo i termini e le condizioni stabilite dal medesimo Ministro;

le attività di erogazione del credito di cui al citato articolo 3 appaiono coerenti con l'attuale collocazione di Cassa depositi e prestiti fuori del perimetro della pubblica amministrazione, posto che tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale di Cassa depositi e prestiti devono essere svolte nel rispetto di un sistema separato ai fini contabili e organizzativi, preservando in modo durevole l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della medesima Cassa, assicurando un ritorno economico agli azionisti;

le modifiche introdotte dalle Commissioni di merito all'articolo 4, in materia di piccole e medie imprese innovative, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già stimati dalla relazione tecnica, sia perché in alcuni casi esse hanno un impatto marginale sulla platea delle imprese beneficiarie e non determinano pertanto effetti sostanziali in termini di gettito erariale, sia perché in altri casi esse risultano di carattere ordinamentale ovvero restringono la platea dei soggetti beneficiari;

le disposizioni in materia di raccolta telematica di capitali, di cui all'articolo 4, comma 10, non risultano suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica;

gli effetti di minor gettito erariale derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo della disciplina vigente in favore delle *start-up* innovative, di cui all'articolo 4, comma 11-*bis*, risultano sovrastimati e pertanto appare necessario rideterminarli in riduzione, evidenziando l'ammontare complessivo degli oneri derivanti dal medesimo comma, ivi compresi quelli di carattere contributivo;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 11-*septies*, introducendo un diverso limite all'importo dei crediti tributari delle *start-up* innovative per i quali non è richiesta l'apposizione del visto di conformità, riguardano un ristretto numero di imprese che utilizzano crediti IVA in compensazione e comportano quindi effetti ragionevolmente trascurabili sull'andamento complessivo dell'ammontare dei crediti IVA utilizzati in compensazione;

la facoltà riconosciuta alla Fondazione istituto italiano di tecnologia di costituire o partecipare a *start-up* innovative, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale facoltà deve essere esercitata nell'ambito delle risorse già assegnate a legislazione vigente alla predetta Fondazione ai sensi dell'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

le disposizioni in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, e all'articolo 8-*bis*, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, ferme restando le risorse già stanziare per il medesimo Fondo ai sensi della legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, sostituire il comma 11-ter con i seguenti:

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma

11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

11-ter.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Sergio BOCCADUTRI (PD) osserva come sarebbe auspicabile acquisire sul testo del provvedimento anche il parere della Commissione giustizia, al fine di verificare l'eventuale incompatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma

10-bis, con la disciplina dettata dall'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, concernente le modalità di formazione degli atti costitutivi delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che, essendo il provvedimento all'esame dell'Assemblea, non può essere investita della questione posta dall'onorevole Boccadutri la Commissione giustizia, mentre la medesima questione potrà, se del caso, essere affrontata in sede di Comitato dei nove delle Commissioni finanze e attività produttive.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, comunica che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Prataviera 4.24, 4.25 e 4.26 e Guidesi 4.27, che modificano i requisiti che devono possedere le imprese al fine di rientrare tra le PMI innovative e quindi fruire delle agevolazioni di cui al comma 9 dell'articolo 4, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, che per l'anno 2015 non reca le necessarie disponibilità;

Prataviera 4.125, che estende le agevolazioni previste per le PMI innovative al comma 9 dell'articolo 4 anche alle imprese a conduzione familiare che investono determinate risorse nel ricambio generazionale dell'attività, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'economia e delle finanze, che per l'anno 2015 non reca le necessarie disponibilità;

Del Grosso 4.88, che esclude dall'applicazione della contribuzione previdenziale minimale relativa alla gestione INPS degli artigiani e dei commercianti, i soci amministratori delle *start-up* innovative. La proposta emendativa, inoltre, sembra prevedere la possibilità di poter chiedere senza limiti di tempo il rimborso dei contributi versati e non dovuti per quanto sopra disposto. Nonostante l'evidente onerosità della proposta emendativa, non si provvede alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Sottanelli 8-bis.21 e Ricciatti 8-bis.501, che prevedono alcuni interventi relativi al Fondo centrale di garanzia. In particolare, l'emendamento 8-bis.21 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013, sopprimendo il periodo che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano individuate le modalità di accesso agli interventi previsti nel suddetto Fondo, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti. Inoltre, le proposte emendative in commento incrementano il numero dei componenti del Comitato che amministra il suddetto Fondo, senza, tuttavia, specificare, come precedentemente previsto, le modalità di compenso dei suddetti componenti;

Allasia 8.032, che prevede che, per l'anno 2015, per le sole regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza, senza, tuttavia, prevedere alcuna compensazione finanziaria;

Grimoldi 8.029, che prevede che, al fine di favorire gli investimenti, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici sia operata in regime di esenzione fiscale. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

identici Allasia 4.7 e Quintarelli 4.9, che sostanzialmente sono suscettibili di ampliare l'ambito delle PMI innovative che possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 9 dell'articolo 4. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

identici Ricciatti 4.16, Allasia 4.20 e Sottanelli 4.21, Mucci 4.32 e 4.33, Allasia 4.36, che modificano i requisiti che devono possedere le imprese al fine di rientrare tra le PMI innovative e quindi fruire delle agevolazioni di cui al comma 9 dell'articolo 4. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Ricciatti 4.64, che sopprime il comma 8 dell'articolo 4, che prevede che alla gestione dell'apposita sezione speciale del registro delle imprese riservata alle PMI innovative – che include l'iscrizione, la verifica periodica, l'eventuale cancellazione ed altre attività connesse – le camere di commercio provvedono nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Caso 4.85 e 4.551, che sono volte a prevedere l'istituzione, nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico, di un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni per accedere ai bandi di finanziamento a favore delle PMI innovative e delle *start-up* innovative, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono a ciò nell'ambito delle risorse dispo-

nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se possa essere data attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

De Rosa 4.97, che prevede per le *start-up* innovative, per il periodo di avvio dell'attività, l'esenzione dai diritti di segreteria, provvedendo al relativo onere, pari a 1 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia corretta la quantificazione degli oneri e idonea la copertura finanziaria prevista;

Terzoni 4.98, che prevede per le *start-up* innovative, per il periodo di avvio dell'attività, l'esenzione dalla tassa di concessione governativa, provvedendo al relativo onere, pari a 1 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia corretta la quantificazione degli oneri e idonea la copertura finanziaria prevista;

Boccadutri 4.500, che prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro annui destinati alla formazione di manager di PMI impegnate in progetti di esportazione ed internazionalizzazione, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia idonea la copertura finanziaria prevista;

Prataviera 4.503, che, modificando il comma 9 dell'articolo 4, è volta a prevedere che, per le PMI, l'obbligo di pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, decorra dal 1° gennaio 2018, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi speciali di parte corrente iscritti nel bilancio triennale 2015-2017. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia corretta la quantificazione degli oneri e idonea la copertura finanziaria prevista;

Ricciatti 4.502 e 4.560, che prevedono la definizione di linee guida volte alla promozione dello strumento dell'*equity crowdfunding* anche per le ristrutturazioni aziendali e per le imprese in crisi o fallite. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Ricciatti 4.100, che è volta a modificare il comma 11 dell'articolo 4, che include nelle *start-up* innovative anche le società residenti in uno Stato UE o nello Spazio economico europeo con sede produttiva o filiale in Italia. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Quintarelli 4.106, che è volta a prevedere che ai soci delle *start-up* innovative tenuti all'iscrizione alla gestione INPS degli artigiani e dei commercianti, si applichi temporaneamente il regime contributivo agevolato di cui ai commi da 77 a 84 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Mucci 4.111, che è volta ad estendere alle PMI innovative le misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale e le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato previste per le *start-up* innovative rispettivamente dagli articoli 27-*bis* e 28 del decreto-legge n. 179 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Vitelli 4.117, che è volta a prevedere l'istituzione, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, di un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni relative al settore delle *start-up* innovative. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se possa essere data attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Pagano 4.119, che prevede un credito d'imposta, per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019, per le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo di una determinata entità, prevedendo che per tale finalità è riservata una quota, pari a 75 milioni di euro annui per il triennio 2015-2018, delle risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia idonea la copertura finanziaria prevista;

Sorial 4.07, che reca modifiche alla disciplina sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line*. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Luigi Gallo 4.0501, che è volta a prevedere, a decorrere dal 2015, l'istituzione di un fondo finalizzato ad escludere dall'IRAP le *start-up* innovative, con una dotazione annua di 300 milioni di euro, provvedendo alla copertura dei relativi oneri attraverso una corrispondente riduzione delle *tax expenditures*. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia idonea la copertura finanziaria prevista;

Di Vita 4.0502, che riconosce alle *start-up* innovative l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame fino al 30 giugno 2020. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle

proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Ricciatti 4.0500, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad istituire un apposito « Fondo *venture capital* per l'industria », con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Della Valle 4.0503, che prevede che, al fine di favorire la nascita di nuove *start-up* innovative, lo Stato promuova l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, al fine di istituire spazi di *coworking*. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Crippa 4.0504, che è volto ad incrementare da 10 milioni di euro a 150 milioni di euro la dotazione relativa al 2015 del fondo destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative, provvedendo al relativo onere, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione di determinate missioni. Al riguardo, premesso che l'onere appare sovrastimato di 10 milioni di euro e che la copertura riguarda un onere a regime, mentre l'onere si riferisce al solo anno 2015, appare opportuno che il Governo chiarisca se sia idonea la copertura finanziaria prevista;

Mucci 5.5, che prevede che il regime fiscale agevolato previsto per il *Patent box* si applichi anche ai brevetti europei e ai

marchi comunitari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Cariello 7.500, che prevede che la Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 7 possa anche succedere nel rapporto esistente tra banche e micro e piccole medie imprese nella sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. Al riguardo, fermo rimanendo che la proposta emendativa prevede che la predetta Società dia attuazione ai suddetti interventi attraverso risorse proprie e a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Ricciatti 7.23, che prevede che presso la Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 7 sia istituita una sezione speciale per le piccole e medie imprese volte, tra l'altro, a promuovere strumenti di consolidamento dei debiti, istituti che veicolano il capitale delle piccole e medie imprese anche sotto forma di prestiti partecipativi, nonché consulenze per piani di riconversione delle attività. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Busin 7.03 e 7.02, che sopprimono o modificano la lettera *b*) dell'articolo 3 della legge n. 154 del 2014, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE in materia di accesso e vigilanza sull'attività degli enti creditizi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che l'attuazione delle proposte emendative non comporti contrasto con la disciplina comunitaria, con conseguente potenziale avvio di una procedura d'infrazione;

Pelillo 7.0502, che prevede l'integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria, a tale fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2015 e 21 milioni di euro per il 2016. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Pelillo 8-ter.501 e 8-ter.500, che prevedono che la quota del Fondo di garanzia riservata alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 1 del 2015 sia concessa fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Allasia 8.031, prevede che, anche per l'anno 2015, non rilevano ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario gli impegni e i pagamenti in conto capitale per investimenti connessi e necessari per l'accessibilità a EXPO 2015. Ai relativi effetti finanziari pari a 150 milioni di euro si provvede, quanto a 80 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 12-*sexiesdecies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014 recante disposizioni in materia di disapplicazione delle sanzioni previste per la violazione del patto di stabilità interno e, quanto a 70 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al ri-

guardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per compiere una valutazione più approfondita in merito agli eventuali profili finanziari ascrivibili alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che la Commissione sarà nuovamente convocata intorno alle 14.30 della giornata odierna per l'espressione all'Assemblea del parere sulle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2015. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulle proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto carente o inadeguata la quantificazione o la copertura. Esprime inoltre parere contrario sulle proposte emendative per le quali il relatore ha evidenziato

l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo, ad eccezione delle seguenti:

Caso 4.85, sulla quale esprime parere favorevole, a condizione che, nel medesimo emendamento, la clausola di neutralità finanziaria in esso contenuta sia riferita al comma che si propone di inserire e non all'intera legge;

Vitelli 4.117, sulla quale esprime parere favorevole, a condizione che, al medesimo emendamento, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

Pelillo 7.0502, sulla quale esprime nulla osta, in quanto non suscettibile di determinare effetti negativi a carico dei saldi di finanza pubblica.

Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, riferite al disegno di legge C. 2844-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante Misure urgenti per il sistema bancario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.85, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al capoverso 10-ter, secondo periodo, del medesimo emendamento sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente comma;

sull'emendamento 4.117, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al medesimo emendamento aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.7, 4.9, 4.16, 4.20, 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.32, 4.33, 4.36, 4.64, 4.88, 4.97, 4.98, 4.100, 4.106, 4.111, 4.119, 4.125, 4.500, 4.502, 4.503, 4.551, 4.560, 5.5, 7.23, 7.500, 8-bis.21, 8-bis.501,

8-ter.500, 8-ter.501 e sugli articoli aggiuntivi 4.07, 4.0500, 4.0501, 4.0502, 4.0503, 4.0504, 7.02, 7.03, 8.029, 8.031, 8.032, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.